

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- L'impresa **COBAR S.p.A.** con sede in Altamura (70022 BA) alla Via Selva n.101 (C.F. e P. IVA 06605700720), in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Vito Matteo Barozzi (di seguito chiamata Appaltatrice);

e

- L'impresa **TECNO IN S.p.A.** con sede in San Donato Milanese (20097 TO) alla Via Giovanni Marcora, 52 (C.F. e P. IVA 05016170630) in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Davide Sale (di seguito chiamata Subappaltatrice);

di seguito chiamate congiuntamente "le Parti", si conviene quanto in appresso specificato:

PREMESSO CHE

la Società Appaltatrice mediante ordine di attivazione nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECINOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22-S.04-IA.02-IA.04); LOTTO GEOGRAFICO: SUB – LOTTO PRESTAZIONALE 4: LAVORO IN APPALTO INTEGRATIVO. ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.2

1. il Committente Principale COMUNE DI NAPOLI Servizio Valorizzazione della Città Storica – Sito Unesco, Largo Torretta n. 19 Napoli – CF. e P. IVA 80014890638;
2. in relazione all'Ordine di Attivazione di Contratto: **CIG: A00B1E80EC – CUP: B65F21000900001**;
3. l'Appaltatrice, in ottemperanza all'Ordine di Attivazione e alle prescrizioni tecniche, dovrà dare corso alla realizzazione del servizio delle indagini geognostiche;
4. l'Appaltatrice volendo affidare in subappalto le opere dei servizi indagini geognostiche, strutturali ed il monitoraggio del microclima, ha avviato un'indagine di mercato per individuare la Società cui affidare le lavorazioni suddette;
5. la Subappaltatrice, con la presente, dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
6. la Subappaltatrice, sulla base dei sopralluoghi effettuati, del progetto, delle indagini ambientali, del capitolato tecnico, delle indicazioni fornite dall'Appaltatrice, dell'evidenze rilevate in situ, delle normative vigenti in materia, ha presentato la propria offerta dichiarando di aver acquisito ogni elemento necessario per la corretta valutazione tecnico ed economica per dar corso ai lavori in oggetto;
7. l'Appaltatrice resterà del tutto estranea all'organizzazione della Subappaltatrice salvo quanto previsto dal presente contratto;
8. la Subappaltatrice si impegna espressamente a rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza esibendo la documentazione necessaria alla verifica della sua idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
9. l'Appaltatrice provvederà a comunicare alla Committente Principale e alla D.L. il nominativo della Subappaltatrice; qualora la Committente Principale riscontrasse lacune tecniche o strumentali in relazione alle capacità della Stessa, il presente atto si intenderà risolto in danno alla Subappaltatrice;
10. qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale risultasse mendace, il presente atto si intenderà risolto in danno alla Stessa;
11. la Subappaltatrice produrrà tutta la documentazione richiesta ai fini della comunicazione alla Committente Principale prodromica all'ingresso in cantiere;
12. l'efficacia del contratto è altresì condizionata, ai fini e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., alla presentazione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità della Subappaltatrice;
13. la Subappaltatrice dichiara di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Appaltatrice in conformità al D.lgs. 81/2008;
14. la Subappaltatrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) sulla base del PSC di cui al precedente punto, prima dell'inizio delle attività di cui al presente contratto; tale POS, dovrà essere consegnato al Responsabile Sicurezza dell'Appaltatrice che ne verificherà la congruenza al PSC o ne chiederà l'integrazione. In caso di mancata consegna del POS nessuna attività potrà essere cominciata;
15. l'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 18 dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i del Committente principale. La mancata autorizzazione, la risoluzione di diritto del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsiasi danno.
16. La Subappaltatrice ha dichiarato e con questo atto conferma:
 - a. che non sussistono ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti) forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.;
 - b. di aver contemplato nell'offerta i costi dovuti alla sicurezza, secondo quanto prescritto dal D.Lg.vo 81/08 e s.m.i. e comunque secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- c. di essere a perfetta conoscenza degli allegati al presente contratto, delle prescrizioni tecniche, dei progetti, dei Capitolati, delle norme che disciplinano la fornitura oggetto del presente contratto;
- d. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il proprio personale dipendente;
- e. di essere a perfetta conoscenza del protocollo e delle normative vigenti in materia di obblighi sulla tracciabilità finanziaria, garantendo sin d'ora la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo delle proprie prestazioni, sollevando l'Appaltatrice ed il Committente Principale da qualsiasi responsabilità.
Il mancato rispetto delle clausole ivi riportate riguardanti le obbligazioni delle imprese subappaltatrici e subcontraenti in genere, determinerà la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto in danno del Subappaltatore.
- f. di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché quanto previsto all'art. 10 della L. n. 575/65.
- g. di essere a perfetta conoscenza della possibilità che qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del DPR 252/98, la presente scrittura si intende risolta immediatamente ed automaticamente in danno del Subappaltatore
- h. di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di MILANO - REA n. MI-1953725 ed è intestataria delle seguenti posizioni assicurative
 - INPS: sede di Milano;
 - INAIL: sede di Milano;
- i. di essere in regola con la normativa antimafia, avendo presentato richiesta di iscrizione e di essere iscritta alla white list presso la Prefettura di Milano;
- j. le circostanze contenute nelle dichiarazioni che si allegano al presente contratto.

ART. 1 - PREMESSE

Tutte le premesse sopra citate sono ritenute parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente contratto di subappalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di indagini geognostiche, strutturali ed il monitoraggio del microclima nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22-S.04-IA.02-IA.04); LOTTO GEOGRAFICO: SUB – LOTTO PRESTAZIONALE 4: LAVORO IN APPALTO INTEGRATIVO. ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.2 come meglio compiutamente definiti nelle specifiche tecniche e progettuali (documenti derivati dagli atti del contratto principale) quale parte integrante del presente contratto.

Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali stabiliti nella documentazione richiamata nel contratto di appalto.

La realizzazione in opera viene concessa dall'Appaltatrice ed accettata dalla Subappaltatrice sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli allegati al presente contratto che la Subappaltatrice dichiara di ben conoscere ed accettare nei loro contenuti.

Le attività di organizzazione e di coordinamento delle varie fasi esecutive e della disposizione delle attrezzature dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del Responsabile Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatrice e comunque nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori edili ed in particolare di quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente contratto unitamente alla documentazione allegata e innanzi richiamata forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle forniture in opera oggetto del contratto stesso.

La Subappaltatrice dichiara di essersi recata sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori oggetto del presente contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso al cantiere, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi offerti, nel complesso, remunerativi, riconoscendo che le prestazioni potranno essere eseguite secondo tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati.

ART. 3 - TIPO E AMMONTARE DEL SUBAPPALTO

I lavori vengono affidati "a misura" secondo i prezzi unitari concordati dalle Parti, riportati nel Computo

metrico sottoscritto al presente contratto e parte integrante, applicati alle quantità effettivamente realizzate in cantiere e verificate in contraddittorio con il responsabile di commessa.

L'importo complessivo presunto e stimato del subappalto, **al netto del ribasso praticato dal subappaltatore, è di € 198.320,90 (euro centonovantottomilatrecentoventi/90)** derivanti dal Computo Metrico sottoscritto nel presente contratto e di cui **€ 7.900,00 (euro settemilanovecento/00)** quali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e ritenuti congrui dalla Subappaltatrice.

L'importo presunto dei lavori è indicativo e non vincola in alcun modo l'ammontare effettivo del presente contratto che sarà determinato dalla contabilizzazione definitiva dell'esecuzione dei lavori realmente eseguiti come risulterà dalla contabilità redatta dal Ns Responsabile di Cantiere.

La Subappaltatrice con tale atto conviene che tale importo non è vincolante per l'Appaltatrice che potrà procedere, previo avviso di 30 gg, per proprie esigenze tecniche, organizzative e/o variazioni quantitative, all'incremento e/o alla riduzione e variazione delle opere subappaltate senza che ciò comporti rivalsa alcuna da parte della Subappaltatrice per maggiori oneri e/o per mancato guadagno per la riduzione delle lavorazioni, che non avrà diritto ad alcuna indennità all'infuori dei conguagli dovuti al maggior o minor compenso rispetto al prezzo stabilito preventivamente valutato e concordato tra le parti, e per le opere in variante si rimanda al successivo art. 5.

A tal fine si stabilisce che l'importo contrattuale potrà essere incrementato e/o decrementato anche oltre il limite di 1/5 dell'importo sopra indicato.

I prezzi unitari stabiliti restano fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto senza che possa essere invocata alcuna rivalsa per variazione quantitativa intervenuta a seguito di verifica ed ottimizzazione eseguita dalla Società Appaltatrice e/o dal Committente principale o a seguito di ulteriori specifiche tecniche risultanti dagli elaborati di dettaglio.

Nel corrispettivo s'intende sempre compresa ogni spesa e onere occorrente per dare i lavori perfettamente eseguiti sotto le condizioni stabilite e previste negli atti progettuali.

Tutti gli oneri a carico della Società Subappaltatrice e previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il prezzo di contratto di cui al presente articolo.

La Società Subappaltatrice, pertanto, con la sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico.

Resta pertanto escluso che la Società Subappaltatrice possa richiedere particolari e ulteriori compensi anche in caso di circostanze sopravvenute, anche se imprevedibili ed eccezionali, poiché nei prezzi concordati è stato tenuto conto dell'eventuale alea.

I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili; ogni eventuale lavorazione aggiuntiva ovvero integrativa, il cui prezzo non sia già stabilito, non potrà essere iniziata prima del concordamento per iscritto dei prezzi tra Società Appaltatrice e Società Subappaltatrice.

Nell'accettare l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, la Subappaltatrice dichiara e conferma:

- a) di aver preso conoscenza del progetto di quanto da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei mezzi e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

La Subappaltatrice non potrà quindi eccepire, durante le lavorazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto);

Con l'accettazione del presente contratto, il Subappaltatrice dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla lavorazione secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa vigente.

ART. 4 – INVARIABILITA' PREZZI

I prezzi contrattuali riportati nel Computo Metrico, non saranno assoggettati a revisione prezzi e pertanto sono e resteranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture, tenuto conto della durata dei lavori affidati e comunque quale che ne sia la durata nel tempo ed anche se nel periodo di esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente scrittura dovessero intervenire aumenti (sia prevedibili, sia imprevedibili alla data della presente) dei costi delle materie prime, dei trasporti, dei noli, della manodopera, ecc., e comunque dei costi in genere della Subappaltatrice, anche in deroga espressa alle previsioni di cui agli Art. 1467 e 1664 del Codice Civile, avendo la Subappaltatrice di questo già tenuto conto nella determinazione e pattuizione di detti prezzi.

ART. 5 – VARIANTI OPERE NON PREVISTE

La Subappaltatrice senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltatrice non può apportare alle opere affidate modifiche o aggiunte di qualsiasi natura o entità. Sarà riconosciuto un diverso compenso solo

per le varianti ordinate per iscritto dall'Appaltatrice e per le attività novative che non siano previste nel presente contratto. Il loro compenso sarà concordato tra i tecnici incaricati dall'Appaltatrice e dalla Subappaltatrice ed i relativi nuovi prezzi verranno formalizzati in atto integrativo al presente Contratto, che dovrà essere sottoscritto dagli stessi. Non si darà luogo a riconoscimenti e contabilizzazione di opere in economia, fatto salvo per condizioni straordinarie preventivamente stabilite per iscritto. Per i lavori in economia dovrà essere redatto un verbale giornaliero riassuntivo di quanto eseguito e delle maestranze impiegate.

ART. 6 – VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

La Subappaltatrice riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatrice sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

Tenuto conto che l'appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del presente oggetto del subappalto.

Durante il corso dell'esecuzione dei lavori ed in sede di collaudo, la Subappaltatrice presterà assistenza, con proprio personale tecnico ed operativo, all'esecuzione di verifiche e prove parziali e finali che l'Appaltatrice riterrà opportuno, allo scopo di accertare che quanto di propria competenza ed ordinato:

- sia stato eseguito a regola d'arte;
- sia stato eseguito secondo le prescrizioni tecniche stabilite nel rispetto dell'uso cui sono destinate;
- corrisponda qualitativamente a quanto pattuito nel presente contratto, nei disegni esecutivi, alle varianti richieste o altro approvato dall'Appaltatrice;
- si sia provveduto a ripristini conseguenti a difetti esecutivi riscontrati nel corso dei lavori;
- che posizioni assicurative e previdenziali siano regolari;
- che le lavorazioni vengano eseguite nel rispetto del programma concordato;
- quant'altro ritenuto necessario dall'Appaltatrice.

L'Appaltatrice, avendo, come già detto, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., potrà fissare un congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo della Subappaltatrice, qualora l'avanzamento dell'esecuzione dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma e al successivo art. 14. Qualora l'appaltatore a suo giudizio ritenga irrecuperabile il ritardo del subappaltatore avrà il diritto di risolvere il contratto in danno e/o di recedere immediatamente.

La verifica finale dell'esecuzione dei lavori eseguita sarà effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso alla Subappaltatrice. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato alla Subappaltatrice stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte del COMMITTENTE PRINCIPALE.

L'ottemperamento a tale invito costituirà condizione indispensabile perché l'Appaltatrice emetta lo stato finale dei lavori ed autorizzi lo svincolo degli importi trattenuti a garanzia.

ART. 7 – ONERI DELLA SUBAPPALTATRICE

Oltre a quanto già riportato nel presente contratto e negli allegati, il prezzo comprende i seguenti oneri:

1. la redazione e trasmissione di un piano e programma di dettaglio dei lavori con l'indicazione delle modalità operative, delle risorse impiegate e dei tempi;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e attrezzature, la fornitura dei materiali di consumo, carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti;
3. oneri per la custodia e guardiania dei propri mezzi e delle attrezzature da svolgere, se ritenuto necessario dal Subappaltatore, esclusivamente con guardia particolare giurata. In ogni caso, qualora un servizio di custodia e guardiania sia già stato organizzato dall'Appaltatrice, il Subappaltatore sarà tenuto a contribuire alle relative spese in quota proporzionale
4. l'integrazione o diminuzione di personale, di attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti e/o in base alle istruzioni dell'Appaltatrice;
5. l'eventuale lavoro per fasi, anche su più turni, nonché nei giorni festivi, in caso di necessità che l'Appaltatrice comunicherà con tre giorni di anticipo; ovvero senza preavviso laddove si dovesse riscontrare un ritardo delle opere superiore a tre giorni rispetto al cronoprogramma dei lavori;
6. la presenza continuativa in cantiere di un tecnico qualificato in grado di ricevere ordini dalla direzione tecnica di cantiere e di presenziare ai sopralluoghi e alle riunioni di cantiere;
7. le spese di trasferta per le proprie maestranze impiegate ed i costi di trasferimento;
8. la produzione di schede tecniche, schede di sicurezza, certificazione CE ed omologazione di tutti i mezzi utilizzati e di ogni documento, certificazione e quant'altro possa essere richiesto in conseguenza di leggi, regolamenti, provvedimenti e disposizioni contrattuali;

9. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla circolazione dei mezzi, compresi quelli in deroga alla circolazione di mezzi pesanti qualora si rendesse necessario;
10. gli oneri per l'impiego di telone copri / scopri su autocarri e bilici;
11. gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione dei lavori a ridosso di viabilità con presenza di traffico;
12. gli oneri derivanti dall'impiego di viabilità autostradale e per il passaggio in aree urbane con limitazioni al traffico;
13. la pulizia giornaliera delle zone di lavoro, con rimozione, ricarica e allontanamento dei materiali di sfido e risulta provenienti dalle proprie lavorazioni;
14. la pulizia e il riordino della viabilità impiegata dagli autocarri della Subappaltatrice, interna ed esterna alle aree oggetto di intervento, con l'utilizzo di maestranze e mezzi propri in numero e tipo adeguato, compreso l'eventuale impiego di spazzatrice per ripulire la sede di transito da polvere e detriti rilasciati dagli autocarri;
15. gli oneri per l'abbattimento e la limitazione delle polveri attraverso la nebulizzazione di acqua, in quantità strettamente necessaria, durante le attività di demolizione;
16. gli oneri da prevedersi per la minimizzazione e il contenimento dell'inquinamento acustico, il disturbo della quiete pubblica e di altre immissioni dannose o nocive, con particolare riguardo all'emissione di polveri nei confronti delle strutture attigue al cantiere;
17. gli apprestamenti di sicurezza per lavori in quota, escluso ponteggi di facciata e parapetti bordo copertura;
18. l'esecuzione del lavoro nei tempi e nei modi convenuti, anche in più fasi distinte e separate e/o in maniera frazionata, senza che ciò comporti richieste di ulteriori compensi oltre a quelli concordati;
19. oneri per fermi improduttivi di attrezzature, mezzi e personale derivanti dalla sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi non si configurino come sorprese geologiche e/o cause di forza maggiore;
20. l'obbligo, compreso ogni onere, del disfacimento e ripristino di tutte quelle opere e/o parti di esse, eseguite in forza del presente contratto, e ritenute non conformi dall'Appaltatrice;
21. la predisposizione degli elementi contabili (report, rilievi, libretti misure e disegni di liquidazione) per la redazione dei SAL da inviare alla direzione del cantiere entro il 3° giorno del mese successivo a quello di esecuzione dei lavori;
22. l'ottemperanza completa alle indicazioni/prescrizioni degli Enti terzi preposti al controllo (Soprintendenza – Vigili del Fuoco – ASL – etc.) competenti per territorio;
23. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società Appaltatrice e la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
24. la stipula e la presentazione di un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per copertura danni a terzi di adeguato massimale per ogni sinistro, per ogni infortunato per danni a cose o animali;
25. le conseguenze rivenienti da tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro;
26. quant'altro occorrente, anche se in questo elenco non incluso, per dare le opere complete.

Nessuna modifica di prezzo presunto potrà conseguire per eventuali oneri che comunque derivassero alla Subappaltatrice a causa di: - errori e/o omissioni in cui sia incorsa la Subappaltatrice seppure in minima parte; - insufficiente conoscenza da parte della Subappaltatrice delle condizioni in cui deve operare.

Non saranno mai riconosciuti compensi extra (straordinari, trasferte, vitto, alloggio, carburanti) se non precedentemente autorizzati e accettati in forma scritta dall'Appaltatrice.

ART. 8 – CONDIZIONI GENERALI – ONERI DIVERSI

Con la sottoscrizione del presente contratto la Subappaltatrice si impegna a:

1. accettare e condividere il programma lavori generale con evidenza delle attività previste e delle risorse impiegate (manodopera, attrezzature);
2. gestire e risolvere tutte le "non conformità di lavorazione";
3. redigere i seguenti documenti relativi alla specifica commessa da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'Appaltatrice e della Committente principale:
 - ❖ Piano Operativo di Sicurezza
4. allontanare e sostituire a semplice richiesta dei responsabili di cantiere dell'Appaltatrice il proprio personale ritenuto irrispettoso o non sufficientemente qualificato per le mansioni cui è preposto;
5. rispettare tutte le norme antinfortunistiche in vigore, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l'integrativo Provinciale corrispondendo ai propri dipendenti le retribuzioni, compensi e quant'altro dovuto per Legge o in forza di contratti collettivi, quando anche non aderenti alle associazioni di

categoria che li hanno stipulati, le norme sulle assicurazioni obbligatorie nei confronti di tutto il personale dipendente;

6. prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività, e ciò ai sensi delle leggi vigenti in materia, mandando indenne l'Appaltatrice per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze e così per i danni che per colpa o causa di dette maestranze, potessero comunque derivare a terzi.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATRICE

Saranno a carico dell'Appaltatrice:

1. l'accessibilità, agibilità e disponibilità delle aree interessate ai lavori;
2. l'ottenimento di licenze, concessioni, permessi per l'esecuzione dei lavori ed espletamento delle pratiche amministrative ad esse riferite;
3. la Direzione Tecnica di Cantiere tramite proprio Responsabile;
4. fornitura di acqua ed energia elettrica (escluso per i mezzi operativi);
5. le attività previste per collaudo delle opere e l'emissione del verbale di ultimazione lavori;

È escluso qualsiasi altro onere per l'Appaltatrice non espressamente menzionato.

ART. 10 – RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE

L'Appaltatrice nomina quale responsabile tecnico di cantiere **Arch. Mario Capriolo** che rappresenterà l'Appaltatrice nei rapporti con la Subappaltatrice e con la Committente. Il responsabile di cantiere, rapportandosi con la Direzione tecnica del cantiere, vigilerà che l'esecuzione delle lavorazioni prestazioni avvenga in conformità alle condizioni contrattuali controllando la qualità e regolarità delle lavorazioni eseguite, verificando la qualità dei materiali e dei prodotti forniti e la loro conformità alle prescrizioni stabilite negli allegati tecnici. Il subappaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Responsabile tecnico

Il Responsabile di cantiere, inoltre, verifica l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini intermedi stabiliti nel cronoprogramma.

La Subappaltatrice dovrà in ogni caso assicurare un efficace controllo sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, il rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni imposte dalla specificità delle forniture da realizzare e delle disposizioni atte alla tutela della pubblica incolumità ed al rispetto della normativa ambientale vigente.

Il controllo e le verifiche svolte in cantiere dal Responsabile Tecnico dell'Appaltatore non esimeranno il Subappaltatore dall'obbligo di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte restando ferma la sua responsabilità in ordine alla qualità dei lavori eseguiti e dei materiali e prodotti forniti

ART. 11 - RESPONSABILE DEI LAVORI – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DELLA SOCIETA' SUBAPPALTATRICE

La Subappaltatrice dovrà nominare, un tecnico di propria fiducia quale Responsabile preposto di cantiere e un Responsabile della Sicurezza sul cantiere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, anche agli effetti penali in caso di infortuni.

ART. 12 - GARANZIE E POLIZZE

La Subappaltatrice espressamente riconosce d'essere soggetta alle responsabilità previste dagli artt. 1667-1668-1669 c.c..

Tutte le responsabilità che le lavorazioni in argomento comportano sono a carico della Subappaltatrice incaricata.

Dovranno essere osservate e messe in atto tutte le norme previste dalle vigenti leggi e disposizioni in merito alla esecuzione delle prestazioni, alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della pubblica incolumità, acquisendo le necessarie autorizzazioni ove prescritte.

La Subappaltatrice rimarrà, in ogni caso, responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni che derivassero a persone o cose nel corso delle lavorazioni o imputabili ad imperfetta ed incompleta esecuzione dei lavori e delle forniture in opera di che trattasi.

Al fine del trasferimento del rischio, prima dell'inizio delle opere e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dovrà stipulare e trasmettere alla Committente:

- idonea polizza RCT per ogni sinistro a persone e/o rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l'operatività delle stesse;
- idonea polizza RCO generale contro tutti i rischi a favore del proprio personale e di terzi rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, con le relative quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti e l'operatività delle stesse.

In caso di mancata od intempestiva consegna di quanto sopra descritto, la Committente avrà facoltà di precludere al Fornitore l'avvio o la prosecuzione delle lavorazioni ovvero di sospendere tutti gli eventuali pagamenti dovuti fino all'adempimento di quanto richiesto.

ART. 13 – PAGAMENTI

I pagamenti del corrispettivo del subappalto riferito complessivamente ai lavori oggetto del presente

contratto saranno regolamentata come segue:

- Stati di Avanzamenti Lavori mensili saranno emessi in contraddittorio con il Responsabile di Commessa entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono le lavorazioni
- dal relativo importo sarà dedotto il 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia per la buona esecuzione dell'opera e per la regolarità contributiva relativa alle maestranze impiegate;
- il pagamento dei singoli SAL non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati
- il pagamento delle opere effettuate a fronte degli stati di avanzamento sarà eseguito con Bonifico Bancario a 30/60/90 gg. d.f.f.m. - codice univoco M5UXCR1.

Lo svincolo della ritenuta infruttifera a garanzia (5%) sarà effettuato entro 90gg dall'ultimazione da parte del Subappaltatore delle opere oggetto del presente affidamento.

Il pagamento dei SAL e delle ritenute di garanzia è subordinato all'esibizione da parte della subappaltatrice di DURC regolare ed in corso di validità nonché alla dimostrazione della integrale applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL del settore applicabili nel territorio delle Lavorazioni. Le Parti esplicitamente riconoscono che l'irregolarità del DURC della Subappaltatrice è causa legittima di sospensione dei pagamenti. Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non maturano interessi.

Si conviene inoltre che l'Appaltatrice e/o la Committente Principale avrà facoltà, in caso di ritardi o difformità di esecuzione contestati alla Subappaltatrice, ai sensi del presente contratto, di sospendere i pagamenti in favore della Subappaltatrice fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformità di esecuzione e fatta comunque salva, verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dall'art. 49 comma 2 della Legge 108/2021;

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Subappaltatrice dichiara espressamente la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte del Committente Principale.

E' fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Committente Principale nel caso di inadempimento dell'Appaltatrice.

Condizione essenziale per procedere al pagamento del SAL mensile è che la Società Subappaltatrice produca:

1. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e di Congruità Contributiva per Lavori Pubblici in Edilizia in corso di validità;
2. copia conforme all'originale dell'avvenuto versamento mensile delle ritenute fiscali operate mediante presentazione degli F24 mensili pagati, con esplicita attestazione della quota delle ritenute totali riferita ai lavoratori presenti nel cantiere oggetto del subappalto;
3. copia delle denunce contributive mensili DM10 con relative ricevute INPS di presentazione, con allegato il relativo versamento F24 effettuato entro il 16 del mese di riferimento del S.A.L.;
4. copia della denuncia mensile completa (riepilogo + denuncia lavoratori) delle retribuzioni e dei contributi presentata alla Cassa Edile competente per territorio corredata di idonea documentazione comprovante il relativo versamento dei contributi mensili (copia ricevuta di bonifico per l'accredito eseguito alla fine del mese di riferimento del SAL e dunque riferito al mese precedente)
5. copia del libro unico del lavoro controfirmato in originale dal lavoratore, relativamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, corredata di idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli emolumenti netti agli stessi (copia assegno consegnato al lavoratore controfirmato dallo stesso per ricevuta, copia ricevuta di bonifico con singola specifica degli accrediti eseguiti per ogni lavoratore, ecc.);
6. copia delle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego relative a tutti i lavoratori presenti in cantiere, firmate dagli stessi lavoratori a conferma dei contenuti.

Il pagamento di ciascuna fattura emessa dalla Società Subappaltatrice sarà in ogni caso sospeso in presenza di contestazioni dei lavori eseguiti sollevate dalla Direzione Tecnica della Società Appaltatrice anche successivamente alla sottoscrizione di ciascun certificato di pagamento.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al Subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti.

Nel caso di interruzione delle lavorazioni per cause esclusivamente imputabili alla Società Subappaltatrice, la Società Appaltatrice avrà facoltà di sospendere i pagamenti.

Condizione essenziale per procedere ai pagamenti in acconto ed a saldo è che la Società Subappaltatrice abbia ottemperato a tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e dai documenti allegati al presente contratto che ne costituiscono parte integrante.

Sino alla ultimazione dei lavori, gli eventuali crediti che la Società Subappaltatrice dovesse vantare nei confronti della Società Appaltatrice non sono da considerarsi esigibili e non matureranno a carico di quest'ultima interessi neppure quelli legali.

L'errata o mancata apposizione dello stesso potrebbe comportare ritardi nelle operazioni relative ai predetti documenti.

ART. 14 - TEMPO UTILE - PROGRAMMA LAVORI - SOSPENSIONE LAVORI - PENALE

L'avvio dei lavori e la durata presunta saranno definiti e concordati con congruo anticipo con la Direzione Tecnica di Cantiere, comunque con inizio lavori ricompreso nei mesi da ottobre a dicembre 2023, con termine entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Le parti concordano ed accettano sin d'ora che a conclusione di ogni mese di lavorazione, qualora non venga rispettato il cronoprogramma concordato, l'Appaltatrice sarà autorizzata, senza alcun obbligo di preavviso e senza alcuna possibilità di rivalsa da parte della Subappaltatrice per riduzione e/o stralcio di quanto subappaltato, di poter stralciare lotti ed opere a eseguire in proprio o affidarle ad altra impresa.

La Subappaltatrice dovrà indicare tempestivamente qualunque tipo di accadimento, a sé non imputabile, che ritenga possa causare un rallentamento della produzione prevista ed un conseguente ritardo nei tempi di esecuzione.

La Subappaltatrice non può, senza giustificato motivo e conseguente autorizzazione dell'Appaltatrice, sospendere o ritardare l'esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso di sospensione non autorizzata, l'Appaltatrice, previa contestazione scritta del relativo addebito da comunicarsi anche a mezzo mail, con assegnazione di un termine per l'adempimento, decorso il termine così assegnato, avrà la facoltà di risolvere *ipso iure* il contratto e di far proseguire le forniture ad altra impresa, fatta salva ogni ragione di danno.

Ove l'Appaltatrice disponesse la sospensione per cause non imputabili alla Subappaltatrice, questa è tenuta ad adempiere a detto ordine, fatta salva la sola conseguente proroga dei termini contrattuali per uguale periodo.

La Subappaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per maggiori oneri legati alla sospensione stessa.

Alla Subappaltatrice sarà riconosciuto il rimborso dei costi documentati relativi ai materiali già acquistati e ai noli già avviati per l'esecuzione dei lavori.

La Subappaltatrice, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, sia per i tempi intermedi stabiliti nel cronoprogramma che per la tempistica finale, salvo il caso di ritardo non imputabile, dovrà riconoscere all'Appaltatrice una penale pecuniaria stabilita nella misura di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10 % dell'importo del presente contratto.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente ancora dovuto anche in occasione dei SAL intermedi.

In caso di accertata violazione e conseguente sospensione dell'attività lavorativa, a causa di comportamento negligente della ditta Subappaltatrice, si procederà all'addebito della sanzione applicata, di cui al D. Lgs 146 del 21.10.2021, Allegato 1, all'art. 14 comma 1, maggiorata di una somma che sarà quantificata in relazione alla perdita derivante dalla sospensione dell'attività.

ART. 15 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le realizzazioni in opera dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori e del Responsabile tecnico dell'Appaltatrice e dalle disposizioni contrattuali e da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto.

Saranno comunque a carico della Subappaltatrice gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errata esecuzione dei lavori.

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA' SUBAPPALTATRICE

Sono a carico della Subappaltatrice i seguenti obblighi e oneri a tutela dei lavoratori e del rispetto della regolarità contributiva.

1. assumere tutti gli operai, nel rispetto della normativa in vigore e con l'osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura, compreso l'esatto inquadramento rispetto alle mansioni da espletare.
2. osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore nella zona nella quale saranno eseguiti le lavorazioni. Osservare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore e quelle che possono intervenire nel corso dei lavori, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali, igiene sul lavoro, malattie professionali, previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie e tubercolosi, nonché tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui indicata.

3. applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera la Subappaltatrice e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
4. accertare che i lavoratori abbiano adempiuto a quanto prescritto dalla legge 05.03.1963 n.292 e del DPR 07.09.1965 n.1301;
5. rispettare il D.Lgs. n. 276 del 2003, sui limiti e divieti di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e quanto disposto dalla Legge n.55 del 19.03.1990.
6. consegnare dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali per tutti i propri lavoratori presenti in cantiere in conformità a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003 (Tutela sulla privacy) e dal GDPR- regolamento generale sulla protezione dei dati;
7. esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Tecnica, i libretti di qualifica professionale del proprio personale.
8. munire il personale occupato nell'ambito dei lavori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
9. assumere gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, ovvero durante giorni festivi, per rispettare i termini di ultimazione contrattuali.
10. tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi;
11. trasmettere all'Appaltatrice, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Emergenza comunque prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.
12. prima dell'inizio dei lavori, consegnare all'Appaltatrice la seguente documentazione:
 - a. certificato di iscrizione alla White List e/o dichiarazioni cd "antimafia";
 - b. copia denuncia di nuovo lavoro temporaneo o denuncia di esercizio, eseguita presso l'INAIL;
 - c. dichiarazione che attesti il codice ditta INAIL dell'azienda e delle relative voci di tariffa aventi ad oggetto la specifica esecuzione dei lavori, il numero di iscrizione alla Cassa Edile (per le imprese edili), il CCNL applicato ai propri dipendenti, il numero medio dei dipendenti e collaboratori occupati nell'anno precedente (suddiviso per qualifica: operai, impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti, collaboratori), il numero di matricola INPS con l'indicazione della relativa sede d'iscrizione;
13. tutte le maestranze appartenenti alla ditta Subappaltatrice, impiegate presso il cantiere oggetto di contrattualizzazione, dovranno essere autorizzate all'accesso dal nostro Ufficio Sicurezza, previa esibizione della documentazione attestante la regolarità delle stesse (modello UNILAV, idoneità sanitaria, avvenuta consegna DPI, attestazione di formazione pregressa in validità) al fine di ottemperare a quanto contenuto nel D.Lgs n. 146 del 21.10.2021, relativamente al provvedimento di sospensione immediata nel caso di accertamento di irregolarità. Tale verifica da parte dell'Appaltatore non esime il subappaltatore dai propri obblighi al riguardo e pertanto in caso di mancata osservanza lo stesso non potrà invocare alcuna esimente o attenuazione della propria responsabilità. A tal fine si precisa che la sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

ART. 17 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E COSTO MANODOPERA

La società Subappaltatrice è tenuta a rilasciare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il DURC in corso di validità al fine di attestarne la regolarità contributiva.

Il suddetto DURC dovrà essere presentato alla società Appaltatrice contestualmente ad ogni pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 13.

La società Appaltatrice comunicherà alla società Subappaltatrice il codice univoco del cantiere assegnato dalla CNCE Edil Connect, in modo che, ai sensi del D. Lgs del 21/10/2021 n. 146, la società Subappaltatrice possa indicarlo nelle denunce mensili della manodopera che dovrà inoltrare alla Cassa Edile/Edil cassa competente territorialmente.

La società Subappaltatrice si obbliga a denunciare nel cantiere oggetto del presente contratto e per tutta la durata delle lavorazioni, tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere edili, le ore effettivamente dagli stessi prestate e la retribuzione da essi effettivamente percepita. Copia di tale denuncia dovrà essere trasmessa con cadenza mensile alla società Appaltatrice.

La società subappaltatrice sarà obbligata a rispettare gli indici minimi di congruità come stabiliti nel richiamato D. Lgs del 21/10/2021 n. 146. Per i lavori oggetto del presente contratto di subappalto l'indici

minimo dovrà essere pari almeno al 22% per quanto concerne l'importo di manodopera inquadrata nel CCNL Edilizia Eventuali conseguenze derivanti dalla violazione della predetta normativa sarà posta a carico del subappaltatore.

Il subappaltatore dichiara che sul cantiere sarà impiegata una media di uomini/giorni pari a 4 unità che sarà verificata periodicamente dal direttore tecnico di cantiere, dal capo commessa o dal capocantiere.

ART. 18 - NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI

La Subappaltatrice è tenuta al puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, integrazioni e del regolamento di attuazione, oltre a tutta la normativa vigente in materia.

In particolare dovrà garantire il puntuale rispetto del D. Lgs n. 146 del 21.10.2021, che ha modificato il Testo Unico Sicurezza sul lavoro con misure più restrittive in più parti e concentrando in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro il PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA in caso di accertato riscontro delle seguenti violazioni: mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, mancata formazione ed addestramento, accertato rischio di caduta dall'alto, accertato rischio di seppellimento e accertato rischio di elettrocuzione.

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO

Alla Subappaltatrice è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto, né di cedere o subappaltare l'esecuzione di lavori a terzi.

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi specificamente previsti negli altri articoli del presente Contratto è in facoltà dell'Appaltatrice di risolvere anche in danno il contratto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice o diffida e senza che la Subappaltatrice possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo, per sua decisione, per ciascuno dei seguenti motivi:

1. qualora il Committente Principale non esprimesse il proprio gradimento in merito alle professionalità o referenze della Subappaltatrice;
2. qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale risultasse mendace;
3. qualora sopravvenissero a carico della Subappaltatrice, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, l'avvio di procedure concorsuali o di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa ovvero cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
4. qualora la Subappaltatrice si rendesse inadempiente a ciascuna delle obbligazioni previste a suo carico dalla legge, dal presente contratto e relativi allegati;
5. qualora la Subappaltatrice non ottemperasse a quanto stabilito all'articolo 17 del presente contratto salvo l'immediata sanatoria dell'irregolarità;
6. qualora si accertassero gravi violazioni di legge da parte della Subappaltatrice in corso di esecuzione di contratto;
7. qualora la Subappaltatrice eseguisse i lavori in difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali;
8. qualora la Subappaltatrice non si attenesse al programma dei lavori compilato o sia in ritardo ingiustificato, tale da pregiudicare il compimento delle opere nel termine prefissato ovvero rischi di risultare compromessa la buona riuscita delle opere;
9. qualora la Subappaltatrice per qualsiasi ragione non autorizzata sospenda l'esecuzione dei lavori.
10. qualora per cause addebitabili alla subappaltatrice venga disposta ai sensi del D. Lgs 146 del 21.10.2021 una sospensione dei lavori nel cantiere per un periodo superiore a gg.7 anche sommando i tempi di due o più sospensioni salvo l'immediata sanatoria dell'irregolarità;

In ciascuno dei precisati casi l'Appaltatrice dichiarerà la risoluzione, dandone notizia alla Subappaltatrice a mezzo raccomandata A/R. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatrice potrà impedire l'accesso all'intero del cantiere al Subappaltatore anche in caso di contestazioni. Il Subappaltatore sarà obbligato a lasciare i lavori e le opere nello stato in cui si trovano.

Ogni contestazione in merito alla legittimità della di risoluzione del contratto non potrà essere invocata dalla Subappaltatrice per rifiutare o ritardare l'adempimento del predetto obbligo di sgombero immediato del cantiere.

Dichiarata la risoluzione del contratto, il Direttore Tecnico dei Lavori dell'Appaltatrice o altra persona da questa all'uopo incaricata, in contraddittorio con la Subappaltatrice, redigerà verbale di consistenza delle forniture regolarmente eseguite ed utilizzabili nonché dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere.

Qualora la Subappaltatrice non si presenti per tali accertamenti o rifiuti di firmare il relativo verbale, gli

accertamenti verranno effettuati alla presenza di due testimoni che sottoscriveranno il relativo verbale insieme al Direttore Tecnico dei Lavori dell'Appaltatrice o altra persona da questa all'uopo incaricata.

L'Appaltatrice avrà il diritto di poter prendere il possesso delle attrezzature e macchinari della Subappaltatrice esistenti nel cantiere, che possono essere utilmente impiegati per il prosieguo dei lavori, riconoscendo un corrispettivo mensile a titolo di noleggio determinato dal Direttore dei Lavori quale amichevole compositore.

Nel caso in cui l'Appaltatrice non eserciti tale diritto o lo eserciti parzialmente la Subappaltatrice sarà obbligata a provvedere a sgomberare tutti i materiali, mezzi d'opera, macchinari e quant'altro esistente nel cantiere. In mancanza l'Appaltatrice provvederà all'allontanamento dei materiali, mezzi d'opera, macchinari e a darli in deposito ad Enti a ciò autorizzati, il tutto a spese della Subappaltatrice.

In caso di risoluzione la Subappaltatrice avrà solo diritto ad ottenere il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed utilizzabili, risultanti dal verbale di consistenza redatto nei modi di cui sopra e sarà tenuta a rimborsare tutti i maggiori oneri che verranno sopportati dall'Appaltatrice per il completamento dei lavori. L'Appaltatrice avrà inoltre diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento della Subappaltatrice che abbia comportato la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Appaltatrice ha facoltà di recedere a sua insindacabile scelta, totalmente o parzialmente, dal presente Contratto dandone avviso alla Subappaltatrice, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In tale ipotesi la Subappaltatrice avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi ai soli lavori regolarmente eseguiti rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno per la parte di lavori non eseguiti, oltre al riconoscimento del rimborso dei costi documentati relativi ai materiali già acquistati e i noli già avviati per l'esecuzione dei Lavori.

ART. 22 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Qualora la Committente Principale non esprima il proprio gradimento in merito alle professionalità o referenze della Subappaltatrice il presente contratto si intenderà risolto. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora nel termine di 15 giorni o in caso di proroga di 15 giorni la stazione appaltante neghi espressamente l'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 18 dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi (Codice Appalti). Qualora quanto dichiarato dalla Subappaltatrice in materia di idoneità tecnica professionale risultasse mendace, il presente atto si intenderà risolto in danno alla stessa Subappaltatrice.

ART. 23 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le parti manifestano espressamente ed inequivocabilmente la comune volontà di eleggere il Tribunale di Bari come esclusivamente competente per le controversie derivanti dal presente contratto e dai relativi allegati, sottraendone la competenza a qualsiasi altro foro previsto dalla legge in via alternativa.

ART. 24 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del contratto sarà effettuata solo in caso d'uso, a cura e spese della Subappaltatrice.

ART. 25 – REGIME FISCALE

Il presente contratto è soggetto al regime fiscale Reverse Charge ai sensi dell'articolo 17 del DPR n 633/72

ART. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le Parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, così come modificato dal Decreto Legge 187 del 12 Novembre 2010 convertito nella Legge 217 del 17/12/2010.

In particolare, la SUBAPPALTATRICE titolare del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, assume tutti gli obblighi di cui alla citata Legge, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per lavori, servizi e forniture pubblici, di controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e di identificazione degli eventuali addetti in cantiere. In particolare si impegna:

- comunicare alla stazione appaltante ed alla COMMITTENTE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla fornitura, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura in opera con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità opportunamente registrati sul conto corrente dedicato al presente ordine ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
- ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

La Società COMMITTENTE si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente atto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, opportunamente registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati.
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura della provincia, dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

ART. 27 – ALLEGATI

Si considerano parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Computo metrico;
- Relazione Indagine Ambientali;

ART. 28 – TRASPARENZA PREZZI

Con la sottoscrizione del presente ordine, la Subappaltatrice espressamente ed irrevocabilmente:

- a) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione delle prestazioni rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART. 29 – NEGOZIAZIONE INDIVIDUALE

Ciascuna clausola del presente contratto e dei relativi allegati è stata oggetto di negoziazione individuale, predisposta in contraddittorio ed accettata liberamente da entrambe le Parti.

In ogni caso le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. e il contenuto integrale del presente contratto.

ART. 30 – CODICE ETICO - MODELLO ORGANIZZATIVO COBAR

Con il presente contratto di Fornitura e posa in opera la Società Fornitrice prende visione e accetta in piena consapevolezza del Codice Etico che sancisce l'impiego individuale di ognuno ad agire in modo responsabile nell'interesse della Società COBAR.

La presa visione e accettazione ha lo scopo di dimostrare l'efficienza della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., da parte della COBAR, ai rispettivi destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

Per tanto la Società Fornitrice dichiara:

- di aver preso atto che la Società COBAR. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, e in particolare dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo e del Codice Etico Ex D. Lgs. n. 231/2001, il quale è sempre accessibile in copia cartacea nell'area di segreteria e scaricabile sul sito Internet della Società COBAR (www.cobargroup.it).
- di prendere atto che il sito internet sopra specificato, viene costantemente aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa relativa al D. Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati e della organizzazione aziendale della COBAR.
- di aderire, per quanto competente alla mia azienda, ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico;
- di impegnare la mia persona e anche i miei dipendenti/collaboratori a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto applicabili, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di COBAR con comunicazione a odv@cobarspa.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della COBAR;
- di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza OdVI di COBAR;
- di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per la COBAR. di chiedere il risarcimento dei danni tutti sofferti;

Ciò premesso, dichiaro - altresì - di impegnarmi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui ai predetti Codici

Letto, approvato e sottoscritto.

Altamura, 23.09.2023

APPALTATRICE
COBAR S.p.A.

SUBAPPALTATRICE

TECNO IN S.p.A.
Amministratore Unico
Geom. DAVIDE SALA

TECNO IN
Amministratore Unico
Geom. DAVIDE SALA

Sottoscrivendo il presente contratto le parti prestano reciproco il consenso affinché l'Appaltatrice tratti i loro dati personali per le esigenze di cui al presente contratto ed al contratto d'appalto principale, secondo la normativa vigente.

Altamura, 23.09.2023

SUBAPPALTATRICE

TECNO IN S.p.A.

 **TECNO IN**
Amministratore Unico
Geom. DAVIDE SALA